NEWS

Badante infortunata: la Cassazione rigetta il ricorso

Data pubblicazione: 24/11/2025

Autore: Admin

Contenuto

L'assistenza a domicilio e la sicurezza sul lavoro tornano al centro del dibattito legale. La Suprema Corte si pronuncia su un caso di trauma alla schiena durante il sollevamento di una persona invalida.

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a un lungo contenzioso in materia di **infortunio sul lavoro** e **responsabilità del datore di lavoro** (ex art. 2087 c.c.), rigettando il ricorso di una badante infortunatasi alla schiena mentre assisteva una persona invalida.

La sentenza conferma il giudizio già espresso dalla Corte d'Appello di Catanzaro, stabilendo che la datrice di lavoro aveva **adempiuto diligentemente all'obbligo di sicurezza**, fornendo adeguate informazioni e istruzioni verbali sulle modalità di sollevamento e movimentazione della paziente, malgrado l'assenza di strumenti di supporto o prove pratiche.

Il caso: trauma durante il sollevamento dell'invalida

L'episodio risale al 29 novembre 2016, quando la badante, assunta in regime "in nero" per l'assistenza ad una signora affetta da deficit deambulatorio post-ictus, subì un **trauma alla schiena** mentre la sollevava dal letto per adagiarla sulla sedia a rotelle.

La ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno, sostenendo che la datrice di lavoro avesse omesso di fornire le tecniche di sollevamento in sicurezza e i supporti strumentali necessari. La

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

difesa, al contrario, ha sempre sostenuto di aver **spiegato dettagliatamente le modalità** per spostare l'invalida, attività peraltro rientrante nelle mansioni tipiche di un'assistente badante.

Il principio di diritto: l'onere della prova del datore di lavoro

La Suprema Corte ha ribadito il consolidato **principio di diritto** in tema di responsabilità contrattuale per infortunio sul lavoro.

Per escludere la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro non deve solo provare di aver adottato le misure di sicurezza imposte dalla legge, ma anche quelle che, in considerazione delle concrete condizioni di lavoro, si sarebbero dovute ritenere necessarie secondo la comune esperienza, la tecnica e la prudenza, al fine di garantire l'integrità fisica del lavoratore.

Nel caso specifico, tuttavia, il Collegio ha stabilito che la datrice di lavoro avesse assolto a tale onere, in particolare attraverso:

1. informazione adeguata: la datrice di lavoro aveva non solo informato, ma anche **"addestrato" verbalmente** la badante alla manovra del sollevamento e ad "ogni altra operazione necessaria";

2. esperienza precedente: la stessa ricorrente, con **pregressa esperienza professionale** come assistente badante, aveva espressamente garantito di essere in grado di effettuare la specifica manovra, considerata una **tipica mansione di un'assistente badante**.

Le motivazioni finali: addestramento orale ritenuto sufficiente

A fronte di questi accertamenti di merito, la Cassazione ha ritenuto che non residuasse alcuno spazio per rivedere il giudizio operato dalla Corte di Appello. Le manovre di **sollevamento di un ammalato** , essendo attività rientranti nelle tipiche mansioni di un assistente badante, rendono sufficiente la **spiegazione e dimostrazione orale** delle modalità di esecuzione, escludendo così la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte della datrice di lavoro.

Conseguenze e sanzioni accessorie

Oltre al rigetto del ricorso e alla condanna al pagamento delle spese legali, la ricorrente è stata sanzionata con il versamento di somme **ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.** (lite temeraria e sanzione alla Cassa delle Ammende), data la sostanziale conformità dell'esito giudiziale alla proposta di definizione accelerata.

Questa sentenza sottolinea l'importanza di un'adeguata **informazione e formazione del personale badante**, ma riconosce anche la validità dell'addestramento orale, soprattutto quando le

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

mansioni rientrano nell'ordinaria esperienza professionale del lavoratore.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati